



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo - C.F. 94010350042 - P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it 📧 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE ATTUATIVO DEL CCNL 17.12.2020**

ATTUAZIONE DISPOSTO D.L.13/2023, ARTICOLO 8, COMMA 5

PREINTESA sottoscritta a seguito incontro del 7.4.2023

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presidente Paolo Flesia Caporgno – Segretario consortile

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

Soggetti invitati: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, DIREL e DIRER (nota convocazione prot. 974 del 3-4 aprile 2023)

Soggetti accreditati e partecipanti alle trattative e incontri di confronto: CISL FPS

Soggetti partecipanti all'incontro del 7.4.2023: Paolo Flesia Caporgno per delegazione di parte pubblica (in presenza); Maurizio Di Stefano per CISL FPS (in videoconferenza);

sottoscrizioni preintesa:

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RESO IN DATA 19.10.2023

*AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 27.10.2023 con DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27*

SOTTOSCRITTORI ACCORDO DEFINITIVO: COME INDICATO IN CALCE

OO.SS. Territoriali:

Maurizio Di Stefano

Delegazione di parte pubblica:

Paolo Flesia

Il Presidente in merito alla contrattazione dirigenti, con espresso riferimento all'art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (criteri incentivi funzioni tecniche dirigenti – interventi PNRR) ha esposto durante l'incontro le modifiche/integrazioni da apportare alla bozza del Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; lo stesso prevede la possibilità di comprendere nella ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, per gli interventi e per il periodo temporale di riferimento come previsti dall'art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13; viene evidenziato che sostanziali corrispondenti integrazioni e modifiche, con criteri riconducibili a quelli in essere, saranno altresì inserite nel testo del nuovo articolato riferito agli incentivi funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d. lgs. N. 36/2023.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è successivamente intervenuto parere del Servizio supporto giuridico del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti n. 2059 del del 19 giugno 2023.

Secondo il quesito pervenuto al MIT la risposta sarebbe favorevole perché:

- l'art. 8, comma 5, del D.L. n.13/2023 è norma speciale sia per il D.Lgs. n. 50/2016 che per il D.Lgs. n. 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi;
- la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un'ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell'applicazione del nuovo Codice dei contratti;
- l'art. 8 dispone come obbligo l'inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR;
- il nuovo Codice dei contratti è stato emanato in data 30 marzo 2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo;
- il D.L. n. 13/2023 è stato convertito dalla legge n. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023.

Il parere del MIT

Con il parere n. 2059 del 19 giugno 2023 il Supporto giuridico del MIT ha confermato la tesi dell'istante e ribadito che quella di cui all'art. 8, comma 5 del D.L. n. 13/2023 è una disposizione di natura speciale in deroga alle procedure ordinarie (sia del vecchio che del nuovo Codice dei contratti) e valida solo per gli appalti PNRR-PNC.

Il MIT ha, inoltre, ricordato l'art. 225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 che dispone:

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Risulta, dunque, chiaro che sia consentito erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano

oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'attuazione in merito, si allegano i testi dei due articolati, rispettivamente disposizioni ai sensi d. lgs. N. 50/2016 e d. lgs. N. 36/2023, articolati validi anche per il personale non dirigenziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di parte sindacale

Maurizio Di Stefano

Delegazione di parte pubblica

Jean

29/12/2023

BOZZA ARTICOLATO PER LA DISCIPLINA E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente articolato è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, laddove dovuto. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:


- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato e concessione previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario ovvero a carico della quota eventuale di costi a carico del Consorzio.

Con riferimento agli affidamenti diretti, l'attribuzione dell'incentivo è subordinata alle previsioni degli orientamenti giurisprudenziali tempo per tempo vigenti.¹

¹ Gli incentivi tecnici vengono estesi per tutte le procedure di affidamento, e quindi anche agli affidamenti diretti, ma permangono dubbi interpretativi con riferimento agli affidamenti diretti puri (senza confronto tra più proposte).




Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai

Ed infatti sul punto si è più volte espressa la giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale ha affermato che «la gara e/o la procedura comparativa che nell'art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell'efficacia, dell'efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare; (...) L'affidamento diretto (...) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.» (Corte dei Conti, sez. reg. contr Veneto, deliberazione 21 settembre 2020, 121/2020/PAR).

Si può dunque ritenere che, anche a fronte della nuova formulazione, l'incentivazione sia ammessa per l'affidamento diretto solo qualora sia preceduto da un confronto concorrenziale informale.

dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Il riferimento, nel caso di soggetti che operino per più pubbliche amministrazioni, è alla situazione presso l'amministrazione titolare del rapporto principale; nei casi di comando parziale, il limite si riferisce al trattamento economico complessivo tra gli enti, di titolarità e di assegnazione in comando.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:


- a. ~~gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;~~ NON PERTINENTE PER CONSORZIO
- b. i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- f. soggetti non incardinati nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti; in particolare, in caso di espletamento di attività di committenza per conto di altri enti, quota parte del rimborso per "spese generali" da parte dei medesimi, può essere destinata all'incentivazione del personale (per le categorie per le quali ciò non sia normativamente escluso) attraverso integrazione del compenso per performance ovvero del compenso per retribuzione di risultato.

Art. 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, costituita o di cui l'ente si avvale, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata ovvero a quanto previsto dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023 ².

² L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo




La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2, previa intesa con il Dirigente competente presso questo ente, purchè preventiva rispetto all'avvio del procedimento di affidamento.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale, e svolte effettivamente da personale dipendente stabilmente dalla medesima. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.

Nel caso in cui altri enti ricorrano al Consorzio per attività di committenza, al personale del medesimo saranno attribuite le quote degli incentivi tecnici con applicazione della disciplina contenuta nel presente articolato, relativamente alle fasi svolte, con riparto d'intesa con l'ente che si avvale delle prestazioni.

Art. 7 – Quota del 20 per cento.

La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente; nel caso di messa a disposizione di struttura di supporto a favore del RUP e responsabile di procedimento, sarà applicata percentuale di abbattimento dell'incentivo in misura pari al 20%, con economia complessiva a favore dell'ente delle somme risparmiate, non destinabile neppure alla quota di cui all'art. 1, comma 4, lettera b, salve diverse indicazioni giurisprudenziali.
- d. dalla quota corrispondente a prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale, al medesimo non corrisposta.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00	1,5%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica (allegato I.10 al d. lgs. n. 36/2023)	Percentuale (%)
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile unico del progetto	25
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti gestione tec-ammva)	5
Redazione documento fattibilità alternative progettuali	5
Redazione progetto fattibilità tecnico economica	
Redazione del progetto esecutivo	20
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della validazione	2
Predisposizione documenti di gara	5
Direzione lavori	15
Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	5
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo tecnico amministrativo	
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (ove necessario)	

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

MDF

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo posto a base della procedura di affidamento Percentuale

fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00	1,5%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del progetto	25
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto (livello unico) /Relazione descrittiva	20
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo/coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	15
Regolare esecuzione/verifica di conformità	10

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

(eventuale) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, e solo in caso si concretizzi la procedura di affidamento.



In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione, o la medesima è suscettibile di riduzione. Ai fini della riduzione si tiene in conto degli elementi di cui al primo comma; l'erogazione avviene per l'intera quota spettante nel caso tutti gli elementi considerati siano stati di grado soddisfacente, mentre avviene in misura ridotta nei casi in cui si riscontri un grado maggiormente ridotto, secondo la seguente griglia (a cura del dirigente/apicale):

grado soddisfacente (erogazione in misura piena): il lavoratore ha espletato le attività perseguendo costantemente l'obiettivo di massima organizzazione operativa ai fini della più sollecita possibile programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione dell'investimento;

grado discreto (erogazione nella misura del 75%): il lavoratore ha espletato le attività in modo corretto, con buona attenzione all'obiettivo di cui sopra;

grado appena sufficiente (erogazione nella misura del 50%): il lavoratore ha espletato le attività in modo corretto, ma con modesta attenzione all'obiettivo di cui sopra;

grado insufficiente: prestazioni estremamente ridotte, scarsa attenzione all'obiettivo: nessuna erogazione.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.


Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente agli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, ove non vi ostino i chiarimenti e interpretazioni di organi e soggetti sovraordinati e/o deputati a tali ruoli.

Art. 15 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, le Amministrazioni stabiliscono anche i criteri di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Per incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti, si intendono le casistiche correlate a responsabilità del personale dipendente e non quelle riferite ad altri fattori (es.: ritardi delle imprese, maggiori costi per approvvigionamenti, vicende contrattuali varie ...).



MDF

Nei casi predetti, le risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, sono ridotti di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 16 – Liquidazione dell'incentivo

L'incentivo è corrisposto dall'ufficio personale previa determinazione del dirigente, del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o di altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, acquisita la scheda riepilogativa del RUP, accertante e attestante le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. Nel caso di attività di committenza svolta per conto di altri enti, la liquidazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse.

Sono fatte salve le disposizioni sulla incompatibilità e conflitto di interessi di cui, in particolare, al codice di comportamento e alla legge n. 241/1990

La liquidazione dell'incentivo avviene di norma previo completamento del ciclo valutativo riferito all'esercizio di svolgimento delle prestazioni; sono ammesse liquidazioni specifiche in relazione a obblighi di rendicontazione ovvero alla chiusura dei quadri economici dei lavori, servizi e forniture.

Nel caso in base agli orientamenti interpretativi che sopravvengano (vedasi disposizioni transitorie) l'incentivo debba transitare dai fondi salari accessori, costituiscono condizioni di erogabilità del medesimo le disposizioni inerenti il trattamento accessorio del personale, applicabili alla fattispecie, nonché le relative tempistiche.

Art. 19 – Informazione e confronto

L'ufficio amministrativo fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali accreditate in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.



Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia. In ogni caso, per la gerarchia delle fonti, le disposizioni normative prevalgono sempre sulle disposizioni dell'articolato, ed eventuali disposizioni sopravvenute non compatibili con le previsioni del medesimo si intendono applicabili in loro sostituzione senza necessità di modifiche espresse.

In particolare, trattandosi di prima applicazione delle nuove disposizioni, sono fatti salvi gli orientamenti interpretativi che pervengano da soggetti sovraordinati o deputati a tali iniziative, fra cui in particolare la Corte dei Conti, l'Aran, il Mef e la Funzione pubblica. Non si darà corso all'attuazione delle disposizioni dell'articolato che siano in contrasto con tali orientamenti.

NOTA: la disposizione transitoria viene inserita in via cautelativa, soprattutto avendo a riferimento i dubbi interpretativi sollevati da autorevole dottrina: si considerino in particolare:

Arturo Bianco, *L'incentivo alle funzioni tecniche nel codice degli appalti*, in:

<https://leautonomie.asmel.eu/lincetivo-alle-funzioni-tecniche-nel-codice-degli-appalti/>

(riferimento al presunto obbligo di inserimento nella parte variabile dei fondi della contrattazione decentrata e altro)

Salvio Biancardi, *Incentivi tecnici nel nuovo codice. Resta il dubbio in merito alla incentivabilità degli affidamenti diretti*, in:

<https://leautonomie.asmel.eu/incentivi-tecnici-nel-nuovo-codice-resta-il-dubbio-in-merito-alla-incentivabilita-degli-affidamenti-diretti/>

Mario Ferrari, *I criteri per il riparto dell'incentivo funzioni tecniche nel nuovo codice dei contratti*, in *Personale news*, n. 9/2023, pp. 4 ss., in ordine alla tipologia di atto riguardante l'approvazione dell'articolato, l'iter, le relazioni sindacali, ecc.

Anci, quaderno n. 40: dubbi in merito all'estensione della deroga PNRR per il personale dirigenziale, in:

<https://www.anci.it/il-quaderno-operativo-anci-sulle-funzioni-tecniche-incentivabili/>



MDF

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento, al presente Titolo II, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Art. 2 Definizioni. Prestazioni interessate.

1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, riguarda attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il fondo è così calcolato:
 - A) per lavori:
 - fino a 1.000.000,00 euro 2%
 - oltre 1.000.001,00 euro 1,5%
 - B) per servizi e forniture
 - fino a 500.000 euro: 2%;
 - da 500.001 e fino a 1.000.000 di euro: 1%;
 - oltre 1.000.001 di euro: 0,7%.
3. La percentuale è riferita all'importo a base di gara (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per l'80% tra il personale, come sotto indicato, e per il 20% da destinare alle spese indicate al comma 9 del presente articolo.



4. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.


5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'irap.

6. È compreso nella ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, per gli interventi e per il periodo temporale di riferimento come previsti dall'art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13.

7. Sono esclusi gli interventi che non comportino una preventiva attività di progettazione, redatta secondo le indicazioni del codice dei contratti pubblici, e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa. Sono altresì esclusi i servizi e le forniture di importo non superiore a 40.000,00 euro.

8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

9. Il 20% del fondo, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riferito all'importo a base di gara (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.



Art. 3 Costituzione e ripartizione dell'incentivo

1. Nel contesto programmatico, i dirigenti dei servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

2. In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

3. La ripartizione dei compiti e degli incarichi relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura è assegnato dal Dirigente del settore, con criteri che tengano conto della professionalità necessaria, in relazione alla specificità e complessità dell'incarico, dei carichi di lavoro e della rotazione.

4. La ripartizione degli incentivi è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Dirigente (salvo che per la parte che riguardi il Dirigente stesso, oggetto di provvedimento del sostituto secondo l'organizzazione dell'ente), tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

e sulla base degli incarichi attribuiti con la costituzione del gruppo di lavoro.

5. Lo stesso Dirigente competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o non svolte in quanto non necessarie in relazione al tipo di lavoro, servizio o fornitura, incrementano la quota di fondo disciplinata dal comma 9 dell'art. 2 (20%), fatte salve le somme spettanti alla centrale unica di committenza, per le funzioni di propria competenza effettivamente svolte.

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione avverrà con le percentuali e tempistiche indicate nella seguente tabella (per il riferimento ai collaboratori, vedasi nota)¹:




Attività incentivata	% lavori	% servizi forniture	Tempi pagamento
responsabile procedimento	25	35	lavori: 50% ad aggiudicazione rimanenze o stato di avanzamento
collaboratori	7	10	servizi: in quote annuali di pari importo per appalti pluriennali, a conclusione per appalti annuali
gruppo di lavoro programmazione interventi	4	1	ad aggiudicazione
verifica progetti: preliminare	2		ad aggiudicazione
definitivo	3		
esecutivo	10	10	
collaboratori	1	1	
predisposizione e controllo procedure bando/gara	5	5	ad aggiudicazione
collaboratori	3	3	
direzione lavori o direzione esecuzione	20	20	lavori: a stati di avanzamenti
collaboratori	10	10	servizi: in quote annuali di pari importo per appalti pluriennali, a conclusione per appalti annuali
collaudo o certificato regolare esecuzione	10	5	ad attività svolta

¹ Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ivi si legge: "I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati".

MDF

2. Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.
3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
4. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali sopra indicate saranno ridotte del 20%

Art. 5. Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..)

Art. 6 Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo



MS

che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 7 Finanziamento del fondo

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento. In caso di appalti pluriennali, il fondo sarà stanziato in quota parte sul bilancio delle diverse annualità, in relazione alle modalità di corresponsione delle singole voci previste dalla tabella di cui all'articolo 2.

2. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

3. Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera, del servizio o della fornitura.

Art. 8 Liquidazione dell'incentivo

1. La ripartizione e corresponsione dell'incentivo, per ciascun intervento è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione, salvo che per la parte riguardante il Dirigente medesimo, per la quale dispone il sostituto secondo l'organizzazione interna dell'ente.

2. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima della conclusione della gara per affidamento del lavoro, servizio o fornitura; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

Art. 9 Centrale unica di committenza

1. Il personale del comune di Saluzzo impiegato in attività relative a alle funzioni assunte dall'ente quale centrale unica di committenza in forma associata a favore anche di altri comuni, parteciperà



MDF

alla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento per le attività di verifica, predisposizione e controllo del procedimento di gara e per le eventuali altre attività previste dalla tabella di cui all'articolo 4 effettuate per conto della centrale unica di committenza.

2. La costituzione del fondo relativo a tali quote di incentivo sarà composta dalle somme accantonate dai comuni associati interessati alle procedure conferite alla Cuc, e trasferite al comune di Saluzzo per le attività espletate dai suoi dipendenti a beneficio dei comuni medesimi.

Art. 10 Copertura rischi professionali

1. Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti ove specificamente dovuta e se non già assolta diversamente, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 11 Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.

2. La liquidazione degli incentivi è subordinata al rispetto delle norme vincolistiche in materia di spesa di personale e di finanza pubblica.

Art. 12. Entrata in vigore – disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.



MDF